

Messaggio

numero **4486**
data **30 gennaio 1996**
dipartimento **Opere sociali**

Adeguamento delle leggi cantonali di competenza del Dipartimento delle opere sociali alla modifica 7 ottobre 1994 del Codice civile svizzero (Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale, obbligo di mantenimento da parte dei genitori)

Onorevole signor Presidente ,
onorevoli signore e signori Consiglieri ,

Lo scorso 1° gennaio 1996 é entrata in vigore la modifica 7 ottobre 1994 del Codice civile svizzero e conseguentemente a partire da quel momento i giovani svizzeri hanno acquisito la maggiore età con il compimento dei diciotto anni , invece dei venti anni . Se questa modifica incide in modo diretto sul diritto civile , essa esplica ciò nondimeno anche degli effetti indiretti su tutte quelle disposizioni di diritto pubblico che fanno riferimento alla maggiore età . Così tutti i diritti e doveri che prendono inizio con il raggiungimento della maggiore età si applicheranno d'ora innanzi ai giovani già a partire dai diciotto anni , mentre quelli riferentisi ai minorenni termineranno di esplicare il loro effetto in quello stesso momento .

Benché sia opportuno evitare l'istituzione di speciali categorie di adulti , risulta comunque necessario valutare per ogni singola norma se con il riferimento alla maggiore età civile nelle leggi attualmente in vigore il legislatore non avesse voluto indicare , in realtà , un vincolo relativo all'età di vent'anni , piuttosto che al concetto di maggiore età civile . In tal caso può risultare opportuno mantenere il limite di età di vent'anni , disgiungendolo dal concetto di maggiore età .

Anche se il Consiglio federale ha affermato che "la copertura sociale non può comunque essere peggiorata" e che "per principio deve essere mantenuta a venti anni l'età determinante nel diritto delle assicurazioni sociali" (FF 1995 I p . 939) , lo stesso messaggio del governo federale sottolinea che "i Cantoni sono competenti per determinare in quale misura desiderano tener conto , nel loro diritto pubblico , della nuova maggiore età civile . " (FF 1995 I p . 939) .

A questo riguardo il Consiglio di Stato reputa che l'abbassamento della maggiore età civile corrisponda in prima linea ad un'assunzione di responsabilità da parte del giovane . Si ritiene dunque che questa assunzione debba avvenire anche nell'ambito dei diritti sociali , motivo per cui con il presente messaggio si propone di adattare anche la legislazione sociale all'abbassamento della maggiore età civile . La sola eccezione a questo riguardo va prevista nell'ambito degli assegni per i figli .

Le singole motivazioni sono elencate qui di seguito , con riferimento alle leggi da modificare .

Legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell' adolescenza (LMI) del 15 gennaio 1963

La LMI si rivolge ai minorenni , sinora quindi ai giovani al di sotto dei venti anni .

L'abbassamento della maggiore età civile comporta dunque l'esclusione dai provvedimenti previsti dalla legge dei giovani tra i diciotto e i venti anni compiuti , ed esclude in particolare il sussidiamento da parte dello Stato degli affidamenti dei giovani appartenenti a questa fascia d'età a famiglie ed istituti . Detta esclusione si giustifica secondo questo Consiglio , oltre che per i motivi già enunciati in precedenza , anche per il fatto che non é più possibile effettuare un collocamento di un giovane di più di diciotto anni senza il suo consenso .

Per non compromettere i provvedimenti già in atto si propone comunque una norma transitoria che permetta , dopo verifica della necessità effettiva , una continuazione dei provvedimenti già iniziati per quei giovani che oggi hanno tra i quindici e i venti anni : Si propone questa scelta poiché in particolare i giovani della fascia d'età tra i quindici e

i venti anni si trovano , di regola , già inseriti in un programma di formazione stabilito in base alla legislazione precedente . Il Consiglio di Stato ritiene che questi giovani non debbano essere penalizzati dalla modifica legislativa .

Legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia , i superstiti e l'invalidità del 21 dicembre 1965

Si tratta di un adeguamento formale al diritto federale.

Legge sugli assegni familiari ai salariati , del 24 settembre 1959

Il Consiglio di Stato ritiene che il settore degli assegni familiari ai salariati giustifichi un'eccezione all'abbassamento a diciotto anni . Va infatti sottolineato che si tratta di un aiuto di carattere universale che rappresenta un contributo minimo per figli agli studi (per gli altri il diritto all'assegno cessa infatti con il raggiungimento del sedicesimo anno di età) . Va pure rilevato che già attualmente l'età massima prevista nel nostro Cantone per aver diritto all'assegno per i figli , quando sono in formazione , è la più bassa in Svizzera . Il limite d'età dei venti anni va dunque mantenuto .

Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971

Anche per quanto concerne le prestazioni assistenziali si giustifica un adeguamento all'abbassamento della maggiore età civile . Se infatti il giovane d'ora innanzi potrà contrarre degli impegni già a partire dai diciotto anni , appare equo che anche nell'ambito dell'assistenza sociale egli sia obbligato alla restituzione delle prestazioni percepite a partire da questa età .

Il principio della buona fede e dell'equità fa comunque apparire opportuno anche in questo ambito l'adozione di una disposizione transitoria che escluda dall'obbligo di rimborso le prestazioni assistenziali percepite da giovani tra i diciotto e i venti anni prima dell'entrata in vigore dell'abbassamento della maggiore età civile . Lo stesso dicasi per le spese dei collocamenti in istituto di cui si è già parlato nell'ambito della LMI .

Va infine rilevato che questo Consiglio di Stato ha pure deciso di abbassare a diciotto anni il limite di età che dà diritto all'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli . Si tratta , formalmente , di una modifica di regolamento , non oggetto del presente messaggio . Questa modifica determina una minore spesa fra i 400'000 . - e i 500'000 . - fr . Bisognerà tuttavia tener conto dell'importo dell'anticipo che si ribalterà sulle prestazioni assistenziali difficilmente quantificabile .

Conseguenze amministrative e finanziarie - Rapporto con il Piano finanziario

Le modifiche legislative proposte con il presente messaggio non danno luogo a minori spese in questa legislatura , tenuto conto della clausola transitoria relativa alla LMI e che la modifica della legge sull'assistenza sociale potrà eventualmente determinare dei maggiori ricuperi molto ipotetici non quantificabili solo tra qualche anno .

Conseguenze per i Comuni

Con l'eccezione delle conseguenze difficilmente quantificabili per le spese d'assistenza (30% a carico dei Comuni) in seguito al nuovo limite d'età per l'anticipo alimenti , non si prevedono ripercussioni sui Comuni .

Vogliate gradire , onorevole signor Presidente , onorevoli signore e signori Consiglieri , l'espressione della nostra massima stima .

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente , A . Pedrazzini

p . o . Il Cancelliere , G . Gianella

Disegno di

Legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza , del 15 gennaio 1963 ; modifica

Legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia , i superstiti e l'invalidità , del 21 dicembre 1965 ; modifica

Legge sugli assegni familiari ai salariati , del 24 settembre 1959 ; modifica

Legge sull'assistenza sociale , dell'8 marzo 1971 ; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la modifica del 7 ottobre 1994 del Codice Civile Svizzero (abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale , obbligo di mantenimento da parte dei genitori) ;

- visto il messaggio 30 gennaio 1996 n . 4486 del Consiglio di Stato ,

d e c r e t a :

I.

La Legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 é così modificata :

A. Articolo 8

Ove non esista l'opportunità di un affidamento familiare o siano indispensabili cure ed educazione specializzate , i minorenni indicati nell'art . 1 lett . b) della presente legge sono affidati , al massimo fino al compimento del diciottesimo anno di età , a istituti fondati o riconosciuti dallo Stato , con possibilità , una volta prosciolti dall'obbligo scolastico , di ricevere un'istruzione professionale adeguata alle loro attitudini . Ove si verifichi l'impossibilità di adire istituti riconosciuti , lo Stato può , in via eccezionale , far capo ad altri istituti .

B. Disposizione transitoria generale

1 Per i collocamenti iniziati prima dell'entrata in vigore della presente norma di giovani di età tra i quindici e i venti anni compiuti prima di tale data , in caso di necessità l'affidamento può continuare sino all'età di venti anni compiuti .

2 Per questi casi le norme della presente legge e del relativo regolamento si applicano per analogia

II.

La Legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia , i superstiti e l'invalidità del 21 dicembre 1965 é così modificata :

Articolo 4

Le prestazioni complementari sono concesse se il reddito annuo determinante non raggiunge i seguenti limiti :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| - per persone sole | fr . 7'800 . - - |
| - per coniugi | fr . 11'700 . - - |
| - per orfani | fr . 3'900 . - - |

III.

La Legge sugli assegni familiari ai salariati , dei 24 settembre 1959 , é così modificata :

Articolo 14 cpv. 3

3 Il diritto all'assegno può essere fatto valere fino al compimento del ventesimo anno di età per i figli o altri giovani in formazione che :

- a) assolvono un tirocinio o sono agli studi ;
- b) per infermità fisica o mentale sono abili al lavoro in misura non superiore al 50% .

Articolo 15 cpv. 2 e 5

2 In caso di decesso del padre e della madre , l'assegno é riconosciuto a chi provvede , in modo regolare e preponderante , al mantenimento dai giovani che hanno diritto all'assegno .

5 L'avente diritto all'assegno che fosse inabile permanentemente al lavoro in misura superiore al 50% può rinunciare al suo diritto a favore del membro salariato della famiglia che concorre normalmente e in modo preponderante al mantenimento dei giovani per i quali può essere fatto valere l'assegno .

IV.

La Legge sull'assistenza sociale , dell'8 marzo 1971 , é così modificata :

A. Articolo 33

Chi dopo i diciott'anni compiuti ha ottenuto prestazioni assistenziali é tenuto a rimborsarle quando , in conformità di legge , si sia impegnato a farlo e le condizioni per il rimborso siano adempite , oppure quando la sua situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate . Sono riservati gli articoli 14 e 15 .

Articolo 35 cpv. 1

1 Non vi é obbligo di rimborso per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di diciotto anni compiuti .

Articolo 39 cpv. 1

1 Il diritto di regresso per le spese di cui all'art . 11 della legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell' adolescenza del 15 gennaio 1963 può essere fatto valere nei confronti dei parenti obbligati civilmente all'assistenza solo per le spese anticipate al giovane di età tra i sedici e i diciotto anni compiuti .

B. Norme transitorie

1. al Capitolo III

1 Le prestazioni assistenziali concesse prima dell'entrata in vigore della modificazione del 7 ottobre 1994 del Codice Civile svizzero concernente l'abbassamento della maggiore età a persone di età compresa tra i 18 e i 20 anni non soggiacciono all'obbligo di rimborso e al regresso .

2. all'articolo 35

2 Non vi é obbligo di rimborso per il beneficiario di prestazioni assistenziali di cui all'art . 11 della Legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza , del 15 gennaio 1963 , da lui ottenute tra i diciotto e i venti anni compiuti in virtù della norma transitoria generale della legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 .

3. all'articolo 39

3 L'art . 39 cpv . 1 previgente alla presente modifica mantiene la sua validità per i giovani tra i diciotto e i venti anni il cui collocamento continua in virtù della norma transitoria generale della legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 .

V. Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum , la presente modifica di legge é pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore .

2 L'entrata in vigore é definita come segue :

a) l'entrata in vigore della modifica della Legge per la protezione della maternità , dell'infanzia , della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 é stabilita dal Consiglio di Stato .

b) le modifiche della Legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia , i superstiti e l'invalidità , del 21 dicembre 1965 e della Legge sull'assistenza sociale , dell'8 marzo 1971 , entrano immediatamente in vigore .

c) la modifica della Legge sugli assegni familiari ai salariati , del 24 settembre 1959 entra in vigore retroattivamente per il 1° gennaio 1996 .